SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 13

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 all'8 febbraio 1984)

INDICE

CANETTI: Per il rilancio culturale e turistico dei Giardini Hambury di Ventimiglia (78) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) *Pag.* 140

CROLLALANZA: Sui motivi dell'esclusione del porto di Bari come scalo sulla linea di navigazione Trieste-Durazzo e sui motivi della mancata nomina del rappresentante della città di Bari nel consiglio di amministrazione della società di navigazione Adriatica (252) (risp. CARTA, *ministro della marina mercantile*) 141

DE CATALDO: Per l'estensione anche ai giovani nati nel 1965, residenti nelle zone terremotate, del beneficio concernente lo esonero dal servizio militare (107) (risposta SPADOLINI, *ministro della difesa*) 142

Sull'opportunità di esonerare dalla ritenuta IRPEF le pensioni privilegiate dei mutilati per servizio (125) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 142

DI NICOLA: Sui disguidi verificatisi nell'erogazione di fondi agli agricoltori siciliani, in particolare ai coltivatori diretti, danneggiati da calamità naturali tra cui la siccità del 1981-82 (274) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 143

FABBRI: Per una iniziativa al fine di garantire l'aiuto finanziario dello Stato alla realizzazione del Festival di Parma (267) (risposta FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 144

FLAMIGNI: Sull'elenco degli istituti di prevenzione e pena per i quali è stato predisposto ed approvato il regolamento interno previsto dall'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (303) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*) 145

FRANCO: Per un atto di giustizia sportiva a favore dell'« A.S. Reggina » (1) (risposta FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) *Pag.* 145

GIANOTTI: Per la verifica dello stato delle infrastrutture militari abbandonate, anche in relazione al crollo di una vecchia galleria militare sulle pendici del monte Rocciamelone (145) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 146

MITROTTI: Sull'esposto presentato da Rocco Granato nei confronti degli amministratori del comune di Sant'Agata di Puglia (Foggia) (31) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 146

ORCIARI: Per l'adozione di un provvedimento legislativo al fine di consentire la continuità delle incentivazioni a favore dei turisti stranieri oltre la scadenza del 31 dicembre 1983 (291) (risp. FARAGUTI, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*) 147

SALVATO: Sui provvedimenti che si intendono adottare per proteggere il tratto di costa di via Pagliarone a Torre del Greco (Napoli) da abusi e speculazioni (96) (risposta CARTA, *ministro della marina mercantile*) 148

SCLAVI: Per un chiarimento in merito alla produzione di certi tipi di contenitori per la commercializzazione del vino in bottiglia che dal 1° gennaio 1984 si troverebbero fuori legge (435) (risp. ALTISSIMO, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 149

CANETTI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali ed al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Considerato:

che, con la firma della convenzione con l'Università di Genova, si è realizzata una delle condizioni per il rilancio dei Giardini Hambury di Ventimiglia (Imperia);

che tali Giardini rappresentano un inestimabile patrimonio scientifico e culturale, lasciato incredibilmente degradare;

che l'Orto botanico ivi insediato rappresenta un richiamo turistico a livello mondiale,

si chiede se i Ministri interrogati non ritengano di dover intervenire concretamente in modo da ripristinare al più presto — così come richiesto in un recente ordine del giorno del comune di Bordighera — i Giardini, affinchè tornino ad essere, nello stesso tempo, centro culturale e attrazione turistica, a beneficio anche dell'economia della Riviera ligure di ponente.

(4 - 00078)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — Al riguardo si rappresenta che questo Ministero ha richiesto notizie agli organi regionali ed ha ripetutamente sollecitato la richiesta senza che la stessa, sinora, sia stata evasa.

Il Ministero della pubblica istruzione, per contro, ha trasmesso un rapporto del rettore dell'Università di Genova sulla situazione dei Giardini.

Nel predetto documento si legge: « La convenzione relativa all'atto di concessione del complesso Hambury all'Università è stata stipulata in data 13 settembre 1983: alla stipula, oltrechè questo ateneo, hanno partecipato rappresentanti del demanio, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dei beni culturali e ambientali.

La convenzione di cui sopra, che in sintesi si prefigge la difesa e la valorizzazione dei valori culturali rappresentati dal complesso, impegna l'Università a ricevere la consegna del complesso stesso entro quattro mesi dalla data della stipula, subordinatamente alla verifica dell'esecuzione di alcuni lavori, già richiesti alcuni anni or sono al Ministero dei beni culturali, in quanto rappresentativi di una soglia minima di cautela della sicurezza, dell'agibilità e dell'igiene del complesso e quindi ritenuti indispensabili per una corretta consegna finalizzata alle esigenze gestionali.

Per ciò che concerne le prospettive gestionali dopo il passaggio delle consegne, questa Università ritiene che, a fronte dei notevoli problemi da affrontare, sarebbe solo un facile ottimismo pensare ad una modifica della situazione attuale con effetti rilevanti e immediati, ma che già nel medio periodo possa prodursi un'inversione di tendenza rispetto al progressivo degrado prodottosi negli anni recenti: questa Università si prefigge di raggiungere tale scopo sia dando certezza di un modulo gestionale amministrativo integrato nell'organizzazione dell'Università, pur nel rispetto delle specifiche esigenze del complesso, sia aggregando nell'individuazione delle problematiche da risolvere e degli interventi da realizzare qualificate competenze dell'Amministrazione statale ed esperti di alto livello culturale, sia, infine, mettendo a disposizione le proprie competenze scientifiche.

Affinchè, peraltro, tale sforzo da parte dell'Università (che implica anche ovviamente la messa a disposizione di un supporto finanziario significativo rispetto alle disponibilità complessive dell'ateneo, ma modesto in assoluto rispetto alle esigenze) trovi una rispondenza in opere e servizi ben evidenziabili, occorre che, seppur con la doverosa gradualità connessa al momento economico, il Ministero della pubblica istruzione provveda ad un incremento del personale in servizio presso il complesso e che il Ministero dei beni culturali e ambientali assicuri un congruo flusso di finanziamenti — tramite la locale Soprintendenza ai beni ambientali — all'Università per la manutenzione ordinaria e direttamente alla detta Soprintendenza per la manutenzione straordinaria: il tutto in attuazione delle specifiche clausole della convenzione stipulata.

Il concerto delle azioni di cui sopra costituisce pertanto, ad avviso di questo ateneo, la condizione essenziale perchè il complesso Hambury possa essere ricondotto a

livello di fatto culturale di rilevanza internazionale.

Per quanto riguarda, infine, gli aspetti di attrazione turistica segnalati nell'interrogazione, questa Università, pur rilevando che tali aspetti debbono essere valutati in conferenza agli scopi istituzionali dell'Università, ritiene che, al di là delle prescrizioni della convenzione che pur tutelano gli aspetti segnalati, gli interessi turistici, da un lato, necessariamente debbono conseguire al prestigio scientifico e culturale che caratterizzerà le risultanze della gestione universitaria, dall'altro debbono correlarsi al concreto apporto collaborativo che gli enti esponenziali degli interessi suddetti daranno all'Università per risolvere i problemi connessi ad una gestione del patrimonio culturale — costituito dal complesso — finalizzato anche alla promozione degli interessi turistici ».

In merito a quanto evidenziato nel documento del rettore, il Ministero della pubblica istruzione ha assicurato che non mancherà, in sede di assegnazione dei contributi di funzionamento per l'anno 1984, di tenere nella dovuta considerazione l'accresciuto aggravio finanziario derivante all'Università di Genova dall'intervenuta convenzione relativa all'acquisizione del complesso Hambury e che, nei limiti delle disponibilità di organico, la stessa considerazione si avrà, in un prossimo futuro, per le prospettate esigenze di personale per i Giardini Hambury.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(30 gennaio 1984)

CROLLALANZA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali, contrariamente ad una più che decennale tradizione, istituendosi una linea quindicinale di navigazione fra i porti di Trieste e di Durazzo, il Ministero riteneva di poter prescindere dalla toccata del porto di Bari, che per decenni — prima attraverso la vecchia società Puglia e poi l'Adriatica di navigazione, che aveva assorbito come sua maggiore consistenza di armamento proprio la società Puglia — è stato sempre il maggiore e più efficace strumento di traffici tra le due nazioni, attraverso una regolare quotidiana linea che lo collegava a quello di Durazzo;

2) le ragioni per le quali è stato sostanzialmente eliminato il porto di Bari, contrariamente agli impegni precisi assunti dal precedente ministro Di Giesi, dal quale, riconoscendosi fondate le proteste delle categorie economiche e marinare di Bari, furono date assicurazioni, oggi venute meno, alle autorità baresi;

3) per quali motivi, in pieno contrasto con l'impegno assunto e sottoscritto all'atto della fondazione della società di navigazione Adriatica, non si è più provveduto, in questi ultimi tempi, allo scopo di garantire gli interessi della vecchia società Puglia e della marineria barese, nonchè ai fini di assicurare parte dell'armamento e delle forniture nel porto di Bari, a nominare il rappresentante della città nel consiglio di amministrazione della società di preminente interesse nazionale.

(4 - 00252)

(3 novembre 1983)

RISPOSTA. — La linea di navigazione istituita fra Trieste e Durazzo è oggetto di un accordo internazionale tra l'Italia e l'Albania.

Nella fase delle trattative preliminari nella quale si definiscono i termini commerciali e tecnico-operativi, l'Amministrazione si preoccupò in sommo grado di proporre il porto di Bari come il più direttamente interessato in una relazione di traffico con lo Stato suddetto. Senonchè la controparte manifestò una ferma opposizione all'inclusione di uno scalo a Bari, ponendo come condizione irrinunciabile che il collegamento avvenisse direttamente con un porto del Nord Italia, Trieste in particolare, per trarre i massimi vantaggi dal trasferimento rapido delle proprie merci nel Nord Europa.

È intendimento però di questo Ministero riproporre la questione appena si verificheranno i presupposti necessari, atti a suscitare sotto il profilo commerciale l'interesse della parte albanese.

La partecipazione di un rappresentante della città di Bari nel consiglio di amministrazione della società di navigazione Adriatica non è prevista nè da norme nè da strumenti contrattuali, nè risulta che in passato abbia avuto luogo una tale nomina nell'organo della società.

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(1° febbraio 1984)

DE CATALDO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che per gli anni 1981-1983 è stato accordato l'esonero dal prestare servizio militare ai giovani residenti nelle zone terremotate nati fino a tutto il 1964, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero non consideri quanto mai opportuno estendere questo beneficio ai giovani nati nel 1965 o comunque a coloro che dovranno effettuare la ferma di leva nel 1984, cioè in una fase molto attiva ed importante della ricostruzione dopo il terremoto del 1980.

(4 - 00107)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — I giovani della classe 1965 appartenenti alle zone della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del novembre 1980 non possono essere ammessi alla dispensa dal compiere la ferma di leva, al pari di quelli delle classi precedenti, in quanto gli articoli 23-*ter* della legge 29 aprile 1982, n. 187, e 3-*octies* della legge 29 novembre 1982, n. 833, hanno limitato la concessione del beneficio ai giovani arruolati interessati alle chiamate alle armi dei contingenti degli anni 1981, 1982 e 1983.

Si soggiunge che, dopo le ampie dispense già deliberate, ulteriori dispense verrebbero a creare vuoti nei contingenti di leva determinando serie penalizzazioni nell'efficacia operativa dell'Esercito. Nel doveroso bilanciamento degli interessi, ulteriori dispense sono, quindi, da ritenere inopportune.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(31 gennaio 1984)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — **Considerato che le pensioni di invalidità concesse dall'INPS agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli invalidi di guerra e le rendite di infortunio degli invalidi del lavoro non sono soggette al pagamento della ritenuta IRPEF, l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisi l'opportunità di estendere questo beneficio alle pensioni privilegiate dei mutilati per servizio e a quelle dei loro congiunti che, concesse solo come risarcimento del danno subìto, continuano ad essere sottoposte alla ritenuta IRPEF come se si trattasse di un vero e proprio reddito.**

(4 - 00125)

(29 settembre 1983)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le pensioni concesse ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili sono esenti dall'IRPEF ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il primo comma del citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 esonera, inoltre, dall'IRPEF le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni connesse alle decorazioni dell'ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare.

Il medesimo articolo nulla dispone, invece, per le pensioni privilegiate ordinarie.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 15 luglio 1981, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non si accorda anche alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF prevista per le pensioni di guerra.

Essa ha sostenuto in motivazione che le pensioni privilegiate ordinarie militari e civili, a differenza delle pensioni di guerra, hanno per presupposto un rapporto di im-

piego e di servizio e sono, pertanto, integrative o sostitutive delle pensioni normali.

Per quanto concerne le rendite INAIL a cui pure l'interrogante fa cenno, si osserva che, con circolare n. 29 del 31 maggio 1979, si è dichiarata l'esclusione dalla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL ai propri assicurati per la loro natura essenzialmente risarcitoria.

Si sono ritenute, invece, assoggettabili ad imposizione le indennità giornaliere per inabilità temporanea assoluta, ravvisando in esse una funzione integrativa o sostitutiva della retribuzione per il periodo di durata dell'inabilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene non estensibile alle pensioni privilegiate ordinarie nè il trattamento tributario delle pensioni dei ciechi civili, dei sordomuti, degli invalidi civili o di guerra, nè quello delle erogazioni INAIL.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2 febbraio 1984)

DI NICOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dei disguidi occorsi nella erogazione in Sicilia dei finanziamenti accordati agli agricoltori, ed in particolare ai coltivatori diretti, danneggiati da calamità naturali, tra cui la siccità del 1981-82.

Si propone la preferenza a favore dei coltivatori diretti, come chiesto dai vari Ispettorati provinciali, con l'elevazione di 2 punti del tasso di interesse per i non coltivatori diretti data la maggiore entità delle somme da questi prelevate.

L'interrogante fa presente che da 3 anni non risultano aggiornate le tariffe per ettarocoltura nonostante l'aumento di circa il 40 per cento intervenuto nei costi di produzione.

(4 - 00274)

(9 novembre 1983)

RISPOSTA. — Si rammenta, innanzitutto, che il Ministero, con i decreti del 26 luglio 1982 e del 28 marzo 1983, ha dichiarato la esistenza del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi in Sicilia nell'annata agraria 1981-82, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate ricadenti nelle zone delimitate dalla Regione, delle provvidenze contributive e creditizie previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, integrate da quelle disposte dalla legge 8 novembre 1982, n. 821.

Per l'attuazione di tali provvidenze è stata assegnata alla Regione Sicilia la somma di lire 24.575 milioni, integrata da una successiva assegnazione di lire 9.143.130.000

Per quanto riguarda la richiesta di accordare la preferenza ai coltivatori diretti nella concessione delle dette provvidenze, si rammenta che l'articolo 5 della legge 22 ottobre 1976, n. 750, prevede che le provvidenze di cui all'articolo 4, primo comma, e agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, devono applicarsi con preferenza a favore dei coltivatori diretti, singoli o associati. Tali disposizioni sono tuttora vigenti in quanto non contrastanti con la citata legge n. 590 del 1981.

Circa la elevazione del tasso d'interesse per gli agricoltori non coltivatori diretti, si precisa che la legge n. 590 del 1981 ha già previsto, nei confronti dei coltivatori diretti, singoli o associati, danneggiati da calamità naturali, tassi agevolati in misura inferiore a quella riservata agli altri operatori agricoli.

Infatti, la legge stabiliva al 4 per cento il tasso d'interesse da praticare per le operazioni poste in essere dai coltivatori diretti e al 4,50 per cento quello per gli altri beneficiari.

Successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 1982 ha fissato, sempre per il settore del credito agrario di soccorso, al 6,25 per cento il tasso per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati, e al 6,75 per cento il tasso per gli altri operatori agricoli.

Inoltre, con la richiamata legge 8 novembre 1982, n. 821, e con il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, recanti provvidenze

a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità verificatasi, rispettivamente, negli anni 1982 e 1983, detti tassi sono stati ridotti al 3,25 per cento per i prestiti ad ammortamento quinquennale concessi per il pagamento delle rate e degli interessi relativi al periodo di proroga delle operazioni di credito agrario, contratte dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, e al 6,75 per cento per gli altri operatori agricoli.

Per quel che concerne l'aggiornamento dei parametri per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsto dall'articolo 3, terzo comma, della legge n. 590 del 1981, si precisa che il Ministero, sentite le Regioni e le organizzazioni professionali di categoria, ha nel 1982 aggiornato i parametri stessi, portandoli a conoscenza delle Regioni con lettera circolare n. 1747 del 29 settembre 1982.

Nella corrente annata agraria il Ministero non mancherà di chiedere il parere delle Regioni e delle organizzazioni di categoria in merito all'eventuale necessità di aggiornare gli anzidetti parametri.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(31 gennaio 1984)

FABBRI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere se siano a conoscenza del progetto in via di elaborazione per l'organizzazione periodica di un Festival verdiano a Parma e, in particolare, se non ritengano di dover assicurare il contributo del Governo anche nella fase di definizione del progetto, tenuto conto che, secondo le proposte che sono già state formulate da autorevoli protagonisti del mondo musicale:

1) la manifestazione sarà caratterizzata da un alto livello culturale;

2) il Festival verdiano a Parma, che dovrebbe nascere per iniziativa della locale Amministrazione comunale, interesserà tutti i luoghi verdiani e sarà affidato, quanto agli aspetti organizzativi, ad una struttura operativa molto snella;

3) la rassegna dovrebbe giovarsi della collaborazione dei più grandi complessi teatrali ed orchestrali internazionali e, di conseguenza, Parma è destinata a diventare il luogo ove verranno presentate le più prestigiose realizzazioni delle opere del maestro;

4) è stato ipotizzato anche il concorso finanziario dell'industria privata e del sistema bancario, proprio in considerazione dell'altissimo prestigio dell'iniziativa;

5) il Festival verdiano potrebbe giovarsi della qualificata consulenza scientifica dell'Istituto di studi verdiani, che ha sede in Parma e che ha necessità di essere dotato di mezzi finanziari adeguati per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Alla luce di queste premesse, e tenuto conto che dal Festival verdiano deriverebbero anche benefici effetti per il turismo, non solo regionale, ma nazionale, si chiede quali decisioni si intendano adottare al fine di garantire il necessario sostegno dello Stato per una sollecita realizzazione dell'iniziativa.

(4 - 00267)

(8 novembre 1983)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che nè questa Amministrazione nè quella dei beni culturali hanno avuto sinora notizia di progetti relativi a detta manifestazione.

Il Ministero dei beni culturali ha reso noto peraltro di essere favorevole, in linea di massima, all'attuazione di un Festival verdiano, anche in considerazione del fatto che, come segnala la S.V. onorevole, ci si potrebbe giovare dell'apporto qualificato dell'Istituto di studi verdiani, ente ammesso al contributo ordinario erogato dalla predetta Amministrazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123.

Questa Amministrazione, a sua volta, non mancherà di sottoporre alle valutazioni della Commissione centrale della musica, di cui all'articolo 3 della legge n. 800 del 1967, sugli enti lirici e le attività musicali, l'iniziativa in questione ai fini della concessione di un eventuale contributo.

Sarà necessario peraltro che l'ente che ne cura direttamente l'organizzazione e la realizzazione faccia pervenire a questo Mi-

nistero un'istanza corredata del progetto artistico definitivo e del relativo piano finanziario.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(30 gennaio 1984)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

l'elenco degli istituti di prevenzione e pena per i quali è stato predisposto e approvato il regolamento interno previsto dall'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

le ragioni per le quali vi sono istituti che ancora sono privi del prescritto regolamento.

(4 - 00303)

(17 novembre 1983)

RISPOSTA. — Gli istituti penitenziari che dispongono del regolamento interno approvato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dal Ministro di grazia e giustizia sono complessivamente 109.

Le ragioni per le quali vi sono istituti ancora privi del prescritto regolamento interno vanno individuate, essenzialmente, nel fatto che gli schemi elaborati dalle apposite commissioni presentano, spesso, aspetti problematici non suscettibili di superamento mediante semplici emendamenti e richiedono, invece, una più puntuale formulazione in correlazione con le vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

Compito precipuo dell'Amministrazione, laddove si verifichi la necessità di intervenire, è infatti quello di assicurare che il regolamento interno non si ponga in contrasto con le linee fondamentali della legge e con le direttive volte ad assicurare la migliore organizzazione del trattamento penitenziario salvaguardando le esigenze dei gruppi di detenuti e internati ristretti, allo scopo di evitare dannose differenze tra i diversi istituti o disarmonie tra istituti dello stesso tipo.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(4 febbraio 1984)

FRANCO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che l'« A.S. Reggina » s.p.a., per illegittime decisioni del giudice unico della Lega calcio e della commissione disciplinare, è stata ingiustamente retrocessa alla Serie C2;

considerata l'importanza di natura sociale che ormai riveste nella vita della città l'attività calcistica legata al nome dell'« A.S. Reggina »;

preso atto del vivo malumore che si registra in ogni strato cittadino per i detti ingiustificati provvedimenti e della protesta che si eleva dalla città per l'ennesimo atto di punizione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intende adottare provvedimenti volti a significare l'assoluta necessità di un atto di giustizia sportiva per l'« A.S. Reggina » s.p.a. da parte della Commissione d'appello federale della Federazione italiana gioco calcio.

(4 - 00001)

(19 luglio 1983)

RISPOSTA. — Al riguardo deve farsi presente che la regolamentazione tecnica delle discipline sportive si svolge in completa autonomia rispetto all'ordinamento amministrativo statale per cui questo Ministero non può intervenire in un settore che, per la sua specificità, è interamente regolato dalle norme che le varie Federazioni sportive hanno dettato per la disciplina di ciascuna attività sportiva.

Il problema posto dalla S.V. onorevole è stato, peraltro, portato a conoscenza del Comitato olimpico nazionale italiano che ha precisato come il provvedimento di retrocessione dell'« A.S. Reggina » alla Serie C2 del campionato di serie C, emesso dagli organi della disciplina sportiva, prima di diventare esecutivo, ha percorso tutti e tre i gradi previsti dalle vigenti norme dei regolamenti sportivi.

In particolar modo i tre giudici — l'ultimo dei quali è stata la Commissione d'appello federale — hanno riconosciuto sostanzialmente la mancanza di quegli elementi dai quali possono desumersi delle colpe im-

putabili alla squadra del Virtus Casarano, antagonista dell'« A.S. Reggina ».

Le medesime conclusioni a cui sono arrivati i tre diversi giudici investiti dell'esame della vicenda conferiscono attendibilità alla ricostruzione dei fatti e negano, fondatamente, la tesi avanzata dall'« A.S. Reggina » di essere stata danneggiata dall'atteggiamento indisciplinato di alcuni sostenitori del Virtus Casarano in occasione dell'importante incontro tra le due rappresentative che avrebbe determinato la retrocessione di una delle due contendenti.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(30 gennaio 1984)

GIANOTTI. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — A seguito del crollo di una vecchia galleria militare sulle pendici del monte Rocciamelone, nella frazione La Riposa di Susa, che ha provocato la morte di tre persone domenica 2 ottobre 1983, si chiede di sapere se esista una mappa delle infrastrutture militari abbandonate e se si intenda compiere una verifica sul loro stato per impedire che si ripetano tali tragedie.

(4-00145)

(5 ottobre 1983)

RISPOSTA. — Il Genio militare è in possesso degli elenchi delle infrastrutture militari costruite in varie epoche dall'Amministrazione della difesa. Su tali infrastrutture vengono eseguite periodiche verifiche per accertarne lo stato di conservazione e la necessità di mantenerle per esigenze militari.

Non risultano, invece, censite le opere costruite « operazioni durante » dai reparti, anche stranieri, che hanno partecipato all'ultimo conflitto, in quanto le circostanze che ne determinarono la costruzione non consentivano agli esecutori di farne specifica e formale segnalazione ai competenti organi dell'Amministrazione militare.

Allorchè, a seguito di segnalazione da parte di privati o di comuni, l'Amministrazione militare viene a conoscenza di manufatti bellici, per lo più ridotti a ruderi, inizia la procedura burocratica per la regolarizzazione amministrativa dell'occupazione, regolarizzazione che, a volte, specialmente per le costruzioni su terreni privati, si protrae anche per alcuni anni.

Considerato lo scarso valore e l'inutilità — ai fini istituzionali — che normalmente tali manufatti hanno per la Difesa, l'immobile viene ceduto al competente organo finanziario, in conformità alle disposizioni sulla contabilità dello Stato.

Per quanto riguarda la cosiddetta « galleria » alla quale si riferisce l'onorevole interrogante, si fa presente che il suo carattere di improvvisazione è evidente; si tratta, infatti, di una copertura in semplice calcestruzzo, priva di armatura, ad arco ribassato, con appoggi precari su due muri a secco. Tale manufatto appare, quindi, di dubbia costruzione militare e sembrerebbe invece realizzato da privati per dare riparo a persone e greggi.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(31 gennaio 1984)

MITROTTI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Premesso:

che nell'aprile 1981 il signor Rocco Granato ha inoltrato ai Ministeri in indirizzo un documentato esposto che poneva in luce gravi responsabilità degli amministratori del comune di Sant'Agata di Puglia;

che il riflesso di tali responsabilità si è tradotto, dopo la citazione dinanzi al TAR del comune di Sant'Agata, da parte del signor Rocco, in una transazione molto onerosa per le casse del comune citato,

l'interrogante chiede di conoscere se risultano disposti accertamenti, le risultanze da essi emerse ed i conseguenti provvedimenti adottati.

(4-00031)

(9 agosto 1983)

RISPOSTA. — L'esposto con il quale il signor Rocco Granato ha segnalato presunte responsabilità degli amministratori del comune di Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, si riferisce alla vicenda del signor Rocco Lavio, dipendente dello stesso comune, che, con domanda del 5 agosto 1974, confermata il 16 ottobre, aveva chiesto di essere collocato a riposo con i benefici e secondo le modalità previsti dalla legge sull'esodo volontario degli ex combattenti (articoli 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e articolo 1 della legge 14 agosto 1974, n. 355).

La Giunta comunale accoglieva la domanda collocando in quiescenza il signor Lavio a decorrere dal 14 novembre 1974 ed attribuendogli i benefici richiesti.

Il nome dell'interessato non veniva, però, per errore, inserito negli appositi contingenti annuali e semestrali dei dipendenti aventi diritto ai benefici previsti per gli ex combattenti, successivamente approvati — come prescritto dalla legge — con deliberazione del 26 settembre 1975.

Per tale motivo alla pratica di pensione non veniva dato corso dal competente istituto previdenziale.

Risultati vani i tentativi volti ad ottenere dal comune il riesame della propria posizione giuridica e la riammissione in servizio, il Lavio, in data 26 febbraio 1977, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Ciò induceva l'Amministrazione comunale ad accogliere una proposta di transazione successivamente avanzata dal ricorrente.

L'atto con il quale erano stati approvati i contingenti veniva modificato con l'inserimento del Lavio, il cui collocamento a riposo era però fissato alla data del 1° gennaio 1978.

Con altro atto deliberativo veniva rideterminata la sua retribuzione, pari al trattamento economico che avrebbe dovuto percepire al 31 dicembre 1977, maggiorato di cinque aumenti periodici attribuiti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 336 del 1970.

Il Lavio, inoltre, veniva considerato in servizio nell'arco di tempo compreso tra la data del primo collocamento a riposo (1° dicembre 1974) e il 31 dicembre 1977, con l'attribuzione dell'intero trattamento economico.

La Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali definiva, quindi, la pratica attribuendo al Lavio, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, l'assegno di quiescenza ordinario in base al trattamento economico attribuito in via transattiva fino al 31 dicembre 1977 e con i benefici combattentistici (*ex* articoli 2, primo comma, e 3 della legge n. 336 del 1970) nella misura del 100 per cento, corrispondente a 40 anni di servizio utile per la pensione.

Nelle more della definizione della controversia, il comune di Sant'Agata di Puglia disponeva altra assunzione provvisoria divenuta poi definitiva a seguito dell'espletamento del concorso pubblico, bandito per la copertura del posto rimasto vacante.

Quanto alle censure rivolte all'Amministrazione comunale di Sant'Agata di Puglia per il comportamento tenuto nella vicenda e, in particolare — secondo quanto affermato nell'esposto del signor Granato — per aver pagato due stipendi per un solo posto, è da notare che gli atti deliberativi che avrebbero dato luogo al denunciato sperpero sono stati esaminati senza rilievi dal comitato regionale di controllo.

Spetterà, comunque, alla Corte dei conti valutare se sussistono estremi di responsabilità nei confronti degli amministratori comunali, per il maggior onere sostenuto dal comune in conseguenza dell'errato avvio della pratica di pensione del signor Lavio.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(3 febbraio 1984)

ORCIARI. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e delle finanze.* — Premesso che la legge 22 febbraio 1982, n. 44, all'articolo 1, ripristinava l'agevolazione prevista per la benzina acquistata da turisti stranieri fino al 31 dicembre 1983, si chiede di conoscere se rientra nei programmi governativi l'urgente necessità di mantenere le age-

volazioni oggi esistenti (quali quelle dei buoni benzina, dei passaggi autostradali e dei soccorsi ACI a tariffe ridotte) per fronteggiare adeguatamente il calo delle presenze di turisti stranieri, tedeschi in particolare.

La scadenza del 31 dicembre 1983 impone l'adozione di provvedimenti idonei, tali da facilitare la competitività del costo globale per il soggiorno degli ospiti di oltre frontiera in Italia, data la sempre più agguerrita concorrenza delle altre nazioni.

(4 - 00291)

(17 novembre 1983)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha avuto modo di constatare la positiva risposta del turismo straniero motorizzato alle facilitazioni concesse dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, relativa alla concessione di buoni benzina, buoni pedaggio autostradale e buoni soccorso ACI, ed ha pertanto provveduto ad elaborare, d'intesa con le competenti Amministrazioni, un nuovo provvedimento legislativo mirante a riproporre le dette agevolazioni ed a snellire le relative procedure di emissione e gestione dei buoni in questione.

Peraltro, in considerazione dei necessari tempi tecnici per la messa a punto e l'approvazione parlamentare dello schema in parola ed attesa la necessità di non lasciare il turismo italiano privo di uno strumento promozionale di particolare efficacia, è stato provveduto a proporre un emendamento all'articolo 35 della legge finanziaria 1984, onde consentire di protrarre a tutto il 1984 le attuali agevolazioni, disciplinate dalla legge n. 44, in attesa che si completi l'*iter* del nuovo provvedimento legislativo.

L'emendamento in questione è stato accolto ed è stato quindi tempestivamente provveduto secondo quanto segnalato dalla S.V. onorevole.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo
FARAGUTI

(30 gennaio 1984)

SALVATO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei trasporti.* — Premesso e considerato:

che nonostante le numerose denunce degli abitanti di via Pagliarone di Torre del Greco continua, da parte di qualche famiglia, l'appropriazione indebita di suolo demaniale e la privatizzazione illegale di un tratto importante di detta via comunale e delle spiagge contigue, così come si rileva dalla mappa catastale;

che in questo modo non solo si vieta l'accesso al mare, ma si preclude ai cittadini ivi residenti una possibilità di scampo in caso di eventi sismici;

che questa violazione della legge e dei diritti dei cittadini residenti in una zona peraltro abbandonata (mancanza di acqua e illuminazione pubblica) è stata permessa e continua ad essere permessa da atteggiamenti di incuria, inefficienza e sostanziale protezione degli interessi di un privato a danno della collettività da parte delle autorità competenti, in primo luogo Amministrazione comunale e Capitaneria del porto;

che questo prelude ad operazioni speculative e di lottizzazione che si intendono portare avanti in tale zona;

che la ventilata chiusura del passaggio a livello delle Ferrovie dello Stato presente in quella zona, senza sostituzione con un ponte per gli autoveicoli, aggraverebbe ancor più la situazione,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi si intendano mettere in atto per proteggere questo tratto di costa, restituire la via comunale Pagliarone alla collettività pubblica, impedire abusi e speculazioni e garantire collegamenti (ponte per autoveicoli) tra la via Pagliarone e la strada adiacente.

(4 - 00096)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto si rende noto che le denunzie sporte dagli abitanti di via Pagliarone di Torre del Greco erano state originate innanzitutto dalle ordinanze n. 17 e n. 18 emesse, rispettivamente, il 17 ed il 30 luglio 1982 dal

capo del circondario marittimo e comandante del porto di Torre del Greco. Premesso che entro breve termine avrebbero avuto inizio i lavori urgenti di ripristino e consolidamento dei mezzi di sostegno e dei costoni in località Pagliarone di Torre del Greco, venivano vietati, fino a nuovo ordine, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose, la sosta e il transito sull'arenile e sugli scogli e l'ormeggio dei natanti sui tratti di mare antistanti la zona interessata.

I provvedimenti erano stati preceduti da sopralluoghi effettuati congiuntamente il 26 e il 29 luglio 1982 da funzionari del Genio civile per le opere marittime e della Capitaneria di porto di Torre del Greco, i quali riscontrarono lungo la fascia costiera demaniale, nella località sopra indicata, pericoli di franamento e di crolli pregiudizievoli per la pubblica incolumità.

Per quel che riguarda poi l'occupazione di suolo demaniale, sono stati accertati due casi, l'uno il 10 febbraio 1982, l'altro il 3 giugno 1983. Sono stati redatti rapporti di reato a norma dell'articolo 55 del codice della navigazione e trasmessi all'autorità giudiziaria; sono state inoltre notificate ai contravventori, rispettivamente, in data 13 ottobre 1982 e 5 luglio 1983, le ingiunzioni di rimettere le cose in pristino, avverso le quali è stato proposto ricorso gerarchico.

Il Ministero dei trasporti, con nota del 27 ottobre 1983, ha comunicato che, allo stato, non vi è alcun provvedimento di chiusura del passaggio a livello insistente su via Pagliarone di Torre del Greco al chilometro 17,704 sulla linea Napoli-Salerno.

Si esclude che siano in corso provvedimenti di concessione per consentire a privati l'uso eccezionale della parte di spiaggia sopraindicata.

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

(30 gennaio 1984)

SCLAVI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Con riferimento all'interrogazione già presentata il 28 settembre 1983 (3 - 00084), preoccupato per la scadenza al 31 dicembre 1983 della possibilità del reimpiego di certi tipi di vuoti per la commercializzazione del vino in bottiglia, ed in considerazione del fatto che le industrie vetrarie continuano a produrre recipienti che con il 1° gennaio 1984 si troverebbero fuorilegge, l'interrogante prega nuovamente il Ministro di dare una risposta scritta onde informare tempestivamente il settore interessato, in special modo le numerose categorie di piccoli produttori.

(4 - 00435)

(22 dicembre 1983)

RISPOSTA. — In merito a quanto segnalato dalla S.V. onorevole con l'interrogazione in oggetto, si fa presente che le disposizioni relative all'imballaggio di vini preconfezionati riportate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, riguardano la disciplina prevista per gli stessi prodotti dall'articolo 5 della direttiva comunitaria n. 75/106, come modificata dall'articolo 5 della successiva direttiva n. 79/1005.

Attesi i princìpi sanciti dalla legge 9 febbraio 1982, n. 42, di delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive comunitarie, una deroga dalle norme CEE sarebbe risultata illegittima anche in relazione al carattere non opzionale del punto 2 del citato articolo 5. Si aggiunge, inoltre, come quest'ultima norma, di natura metrologica, non abbia potuto disattendere quanto già stabilito dai Regolamenti comunitari n. 1608/76 e successivi, in materia di volumi nominali di preimballaggi di vino.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che il richiamo fatto ad una diversa disciplina vigente in Germania sta a significare che in quel Paese i preimballaggi ammessi fino al 31 dicembre 1988 erano già in circolazione alla data del 31 dicembre 1973, mentre per l'Italia ciò non era possibile in quanto nell'anno 1973 non era stata ammessa la circolazione di analoghi preimballaggi di vino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(25 gennaio 1984)